

REGIONE BASILICATA

LR 25/2009 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” come modificata dalla LR 11/2018

OBIETTIVI E PRINCIPI

La Regione Basilicata:

- a) promuove misure per migliorare la qualità e la sicurezza del patrimonio edilizio esistente
- b) **promuove misure per ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente;**
- c) **incentiva la riqualificazione di aree urbane degradate** (art. 1)

DEFINIZIONI

LIMITE AL CONSUMO DI SUOLO

MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA

Interventi di ampliamento (art. 2)

- In deroga agli strumenti urbanistici vigenti;
- Su edifici residenziali esistenti di tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva fino a 300 mq, a tipologia bifamiliare isolata e plurifamiliare di superficie complessiva di 400 mq → Ampliamento fino al 20% e entro il limite massimo di 40 mq di superficie per unità abitativa;
- Su edifici e unità immobiliari non residenziali di superficie non superiore a 250 mq → Ampliamenti fino al 15% della superficie coperta / su edifici con superficie complessiva superiore a 400 mq → Ampliamenti fino a 160 mq per l'intero edificio, nel limite massimo del 15% della superficie esistente;
- Condizioni: rispetto norme per le costruzioni in zone sismiche e miglioramento della prestazione energetica attuale dell'edificio;
- Ampliamenti realizzati in continuità rispetto all'edificio esistente
- Possibilità di derogare alle distanze previste dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 2-bis del Dpr 380/2001 e di superare di mt 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici
- Deve essere assicurato il rispetto dell'art. 41 sexies della Legge 1150/1942 (spazi per parcheggi) e del DM 1444/1968, salva possibilità di monetizzazione.

Interventi di demolizione e ricostruzione (art. 3)

- In deroga agli strumenti urbanistici vigenti;
- Su edifici esistenti realizzati dopo il 1942 privi di adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o di prestazione energetica;
- Aumento della superficie complessiva fino al 30%
- Condizioni: rispetto norme per le costruzioni in zone sismiche e miglioramento della prestazione energetica attuale dell'edificio;
- Non è possibile derogare ai limiti di distanza fra edifici previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- E' possibile superare di 3 mt l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti;
- E' possibile modificare la sagoma e la tipologia, nonché l'area di sedime nel lotto di pertinenza;
- Deve essere assicurato il rispetto dell'art. 41 sexies della Legge 1150/1942 (spazi per parcheggi) e del DM 1444/1968, salva possibilità di monetizzazione.

Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana (art. 4)

- Nei comuni ad alta tensione abitativa e con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- La Regione, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta proposte di intervento di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza.

Programmi di riqualificazione urbana delle aree degradate (art. 4-bis)

- In deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- Nelle aree individuate dai Comuni nell'ambito dello strumento urbanistico vigente con apposito atto deliberativo consiliare;
- Devono interessare esclusivamente tessuti edilizi degradati perimetrati in ambiti urbani e periurbani;
- Non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti

urbanistici comunali, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell'area d'intervento.

Gli interventi sopra descritti sono permanenti a decorrere dal 29 giugno 2018, data di entrata in vigore della LR 11/2018 che ha abrogato l'art. 10 della LR 25/2009 sulla validità temporale del Piano casa.

REGIME TRANSITORIO

ULTERIORI PREVISIONI